

PREFAZIONE

Cesare Cavallini raccoglie una serie di scritti che, seppure in buona misura affrontano temi squisitamente processualistici, conducono a spaziare in orizzonti ben più vasti di quelli che un lettore, giurista ma non specialista della materia, potrebbe attendersi. Ben coglie dunque il titolo della raccolta (“Riflessioni sulla giustizia”) l’approdo della silloge.

Le riflessioni che un lettore, ripeto: laico, dei primi contributi qui raccolti da Cavallini trae sono relative alla forte rivalutazione della decisione di primo grado ed ai poteri di intervento attivo e “officiosi” del giudice, come elementi strutturali attraverso i quali si può e si deve realizzare il principio della ragionevole durata del processo. Insomma, saper spremere dal giudizio di primo grado tutto quanto le regole consentono conduce – è lo stesso Cavallini a dirlo – a rifuggire dall’inevitabile, altrimenti, “utilizzo del sistema impugnatorio come regola ed abitudine e quindi al prolungamento della durata idonea a raggiungere l’obiettivo della incontrovertibilità degli effetti del *decisum*”.

Il sistema delle rilevazioni d’ufficio, delle eccezioni, degli effetti della prima decisione, della motivazione concorrono a tracciare le linee degli approdi sistematici cui si è fatto cenno, con uno sforzo ed una metodologia rigorosa che meritoriamente si preoccupa di costruire i principi sulla base delle regole, piuttosto che seguire il processo inverso.

Cavallini, alla vigilia dell’entrata in vigore della riforma sulla crisi dell’impresa, assai opportunamente include nella raccolta due importanti studi in materia. Il primo, di ampio respiro, inquadra il problema della crisi dell’impresa nella più ampia prospettiva, direi, in definitiva, della giustizia (qui prevalentemente civile) come infrastruttura portante del Paese. La riforma è, come noto, stata preparata da una intensa, spesso caotica e per vari aspetti contraddittoria, serie di interventi (l’area dei concordati, dei piani di risanamento) in cui la figura ed il ruolo del giudice attraversano aree instabili alla ricerca di un sistema che, per certi versi, esce da una esasperata visione giurisdizionalistica (il tradizionale fallimento) per entrare in una logica di riorganizzazione quasi fisiologica in cui indubbiamente muta il ruolo del giudice. Il saggio in argomento dedica parti-

colare attenzione al lavoro della Suprema Corte nella Sezione Unita nel trovare “un significativo e *giusto* grado di incidenza del giudice sui limiti dell’autonomia privata pur nella salvaguardia per le soluzioni negoziali della crisi”. Queste tematiche vengono affrontate in modo disteso, sintetico, ma di ampio respiro nel saggio dedicato a “l’impresa, la crisi, il giudice”, ove viene messo a punto il passaggio dal giudice *gestore* della procedura fallimentare al giudice *controllore*. Lo *ius dicere*, la risoluzione di conflitti non scompare, non si eclissa la funzione di tutelare diritti concorsuali in conflitto, ma si innesta in una funzione in senso lato gestoria, nel monitoraggio che il c.d. “mercato delle imprese in crisi” funzioni e non sia viziato, che la gestione negoziale, sulla quale molto si punta, non esca da corretti binari e conduca a gravi ripercussioni negative in una doverosa visione pubblicistica del razionale uso delle risorse.

Cavallini è rapido nel cogliere il nesso tra mutata funzione del giudice (e non solo nella vicenda della crisi di impresa) e le problematiche della formazione, formazione che non si può isolare al momento dell’entrata nella professione, ma che deve partire dagli studi universitari di base. Le varie *dramatis personae*, avverte Cavallini, sono capaci di interpretare correttamente il loro (variabile nel tempo) ruolo se si sono formate attraverso una “profonda e meditata” assimilazione di principi e non solo sulla base del racconto dell’incontro con la “legislazione del momento”.

Assai opportunamente i temi della formazione, ma anche dell’insegnamento del diritto processuale civile, trovano spazio negli ultimi due saggi. L’appassionato ripudio di una deriva che in nome della rapidità conduce ad una “incertezza processuale”, piuttosto che ad una decisione basata su una convinzione sostanziale, apre ancora di più la strada alle riflessioni su come deve essere l’insegnamento del diritto processuale. Cavallini rifiuta, nella miglior tradizione della grande processualistica italiana, l’insegnamento come mero racconto, come trasmissione di regole non sorrette da un *flatus* che riflette la elaborazione ed i principi della ricerca. Le esigenze della pratica, l’ansia di insegnare “il mestiere”, non devono far pressione sulla piena comprensione di quei “fondamentali” che consentono una didattica, per così dire, “senza tempo”. E con ciò si intende, pare chiaramente, una didattica che sappia costituire il retroterra per orientare il giurista di fronte alle rapide mutevolezze del legislatore.

La comparazione, come un intelligente approccio alla *law in action*, sono strumenti preziosi se capaci di comprendere e contribuire a valutare un sistema.

Il volume si chiude con una constatazione che apre all’ottimismo: quella, basata sull’insegnamento bocconiano di Cavallini, che l’applauso dei discenti quando si innestano riferimenti comparatistici e si allarga lo sguardo sta a dimostrare che, al contrario, “la logica del *facile* racconto della legge, della percezione

delle lezioni di *procedura*, di *combinati disposti* derivanti da sovrapposizioni normative affastellatesi negli anni altro non dà (allo studente) che una percezione dell'effimero, se non financo di un progressivo disamoramento per il diritto”.

Piace così concludere queste brevi e certo superficiali note di presentazione per rivendicare l'importanza della funzione civile dell'insegnamento, della sua dimensione direi, in senso lato, umanistica, tanto più preziosa quanto più forti sono le sirene del tecnicismo esasperato e dell'urgenza di rispondere a (spesso oltretutto mal poste) domande del mercato del lavoro.

Piergaetano Marchetti